***Risposta del Sottosegretario di Stato per la salute, Faraone, all'interrogazione n. 3-03524, della senatrice Simeoni e altri, sul concorso per l'assunzione di due medici non obiettori presso il San Camillo di Roma***

**XII Commissione (Igiene e salute) del Senato – Seduta del 06/04/2017**

Il SOTTOSEGRETARIO di Stato per la salute, Faraone, evidenzia preliminarmente che l'obiezione di coscienza, come ricordato dal Comitato nazionale per la bioetica nel parere del luglio 2012, è un diritto costituzionalmente garantito. In ossequio a tale principio, come ben noto, la legge n. 194 del 1978 ha disciplinato la possibilità, per il personale sanitario, di esercitare il diritto all'obiezione di coscienza nei casi di interventi di interruzione volontaria della gravidanza (IVG).

Detta legge ha, peraltro, prescritto, da una parte, alle strutture sanitarie di assicurare il diritto alle cure e all'assistenza delle donne che accedono all'interruzione della gravidanza e, dall’altra, alle regioni, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, di controllare l'attuazione della norma, anche ricorrendo allo strumento della mobilità di personale.

È la regione, pertanto, l'autorità sanitaria responsabile dell'organizzazione del servizio: a questa, infatti, è data la possibilità di riallocare le risorse umane all'interno del territorio regionale per garantire l’interruzione volontaria di gravidanza in modo omogeneo e funzionale alle esigenze delle donne interessate. Riassumendo: allo Stato compete, nel rispetto dei principi ordinamentali e della Costituzione, l’individuazione dei livelli di assistenza sanitaria da garantire a tutela del diritto alla salute; alle regioni, invece, l'organizzazione delle strutture per garantire l'esercizio di tale diritto.

Tanto premesso, ritiene doveroso puntualizzare alcune inesattezze contenute, a suo avviso, nell’interrogazione: innanzitutto, la legge n. 194 non prevede che in ogni ospedale sia presente il servizio d’interruzione volontaria della gravidanza, così come non è ovviamente possibile che in ogni ospedale siano presenti tutti i percorsi autorizzati dal Servizio sanitario nazionale. Non corrisponde al vero, quindi, l’affermazione riportata dai senatori interroganti, secondo cui "il 40 per cento degli enti è fuorilegge".

Al contrario - evidenzia l'oratore - la copertura del servizio è più che soddisfacente, considerando che, dai dati comunicati dalle regioni e riportati nella più recente relazione al parlamento, trasmessa in data 7 dicembre 2016, risulta che il numero dei punti IVG è il 74 per cento del numero dei punti nascita: una percentuale, questa, molto superiore a quella che si avrebbe se si rispettassero le proporzioni fra IVG e nascite, tenuto conto che le prime costituiscono circa il 20 per cento delle seconde.

In relazione alle segnalazioni della LAIGA (Libera associazione italiana ginecologi per l’applicazione della legge n. 194 del 1978), riportate nell’interrogazione, ricorda che il 5 dicembre 2014, presso il Ministero della salute, si è tenuto un incontro tecnico proprio con rappresentanti di tale Associazione. Nell’occasione sono stati commentati i risultati del monitoraggio dell’applicazione della legge 194 ed è stato chiesto ai rappresentanti della LAIGA di segnalare eventuali criticità emerse, a loro conoscenza, nell’applicazione della legge. A tutt’oggi, non risulta pervenuta alcuna loro segnalazione agli uffici del Ministero della salute.

Ritiene di dover rammentare, inoltre, che la legge 194 prevede espressamente la mobilità del personale (articolo 9): misura, questa, che, anche secondo gli interroganti, rappresenta un costo non indifferente in termini di efficienza e di salute.

Richiama l'attenzione sul fatto che gli interventi di IVG sono tutti programmati e, pertanto, la mobilità del personale è facilmente realizzabile anche senza trasferimento dalla sede permanente di lavoro, ma semplicemente turnando in diversi ospedali gli operatori disponibili, che già al momento risultano in sovrannumero rispetto alle necessità.

Dopo aver riferito i dati comunicati dalle regioni – eccezion fatta per  Liguria, Lazio e Sicilia *-* relativamente a ciascuna struttura, e riportati in forma aggregata a pagina 52 della recente relazione al Parlamento, ricorda che il carico di lavoro per ciascun ginecologo non obiettore risulta di 1.6 aborti a settimana, a livello nazionale, su 44 settimane lavorative, e che tale dato, raccolto in forma disaggregata a livello regionale e di singola ASL, mostra come su 140 ASL monitorate solo tre presentano valori distanti dalle medie regionali, cioè si tratta di una ASL della Puglia, dove si raggiungono 15.8 IVG a settimana (rispetto alla media regionale di 3.5), una del Piemonte, con 13.5 IVG a settimana (rispetto alla media regionale di 1.7) e una della Sicilia, con 12.2 IVG a settimana, (rispetto alla media regionale di 3.8). Tutti gli altri valori risultano molto inferiori (una ASL del Lazio ha 7.0 IVG settimanali, e le altre hanno tutte valori minori), prossimi alle medie regionali, a loro volta vicine alla media nazionale.

Rileva, peraltro, che - anche nei tre casi suindicati - si tratta di un carico di lavoro che non coinvolge l’intera attività lavorativa del ginecologo non obiettore e che non dovrebbe impedire a tale personale di svolgere anche altre attività oltre le IVG.

In relazione ad altro passaggio dell’interrogazione, rimarca che il Consiglio d'Europa non ha mai condannato l'Italia in merito alla mancata applicazione della legge n. 194: in particolare, segnala che, con riguardo all’accesso all'aborto e all’obiezione di coscienza, il medesimo Consiglio ha approvato, lo scorso 6 luglio, una risoluzione positiva nei confronti dell'Italia (il cui testo è riportato nell'ultima relazione al parlamento sull'applicazione della legge n. 194), da cui si evince che il Comitato stesso, dopo aver recepito le informazioni date dal nostro Governo, "ne accoglie gli sviluppi positivi".

            In conclusione, al fine di fornire risposte puntuali ai quesiti formulati ai senatori interroganti, fa presente che – in ragione di quanto brevemente riferito in questa sede in merito alla situazione generale dell’applicazione della legge n. 194, così come emerge dalle più recenti relazioni al Parlamento - non si ritiene necessario, al momento, porre in atto alcuna iniziativa normativa in proposito, ferma restando, ovviamente, la piena autonomia del Parlamento in materia ed il rispetto per eventuali sue iniziative di modifica della legge suddetta.